



Alla Direzione Generale
delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute
c.a. Dott.ssa Rossana Ugenti
Email: segreteria.dgrups@sanita.it
Pec: dgrups@postacert.sanita.it

Al Coordinatore della SISAC-Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati
c.a. Dott. Vincenzo Pomo
Email: v.pomo@sisac.info

e p.c.

Al Coordinamento Tecnico
Commissione Salute
Regione Piemonte
c.a. Dott. Renato Botti
Email: sanita@regione.piemonte.it
Pec: sanita@cert.regionepiemonte.it

OGGETTO: Richiesta urgente di applicazione del comma 8 bis dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502, per permettere la presentazione della domanda per l'inclusione con riserva nelle Graduatorie Regionali per la Medicina Generale ai medici in Formazione Specifica in Medicina Generale impossibilitati a conseguire il relativo diploma entro il 31 Dicembre dell'ultimo anno del triennio di appartenenza, a causa di ritardi nell'assegnazione delle borse di studio non attribuibili alla responsabilità dei corsisti. Richiesta di estensione di tale disposizione di legge ai corsisti diplomati dopo il 31 Dicembre dell'ultimo anno del triennio di appartenenza a seguito di interruzioni per gravidanza o malattia.

VISTO che l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la Medicina Generale disciplina il rapporto di convenzione tra il SSN e i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art.8 del D.Lgs del 30 dicembre 1992, n. 502.



VISTO che il punto h) del comma 1 dell'art.8 del D.Lgs n. 502/92 chiarisce che l'accesso alle graduatorie regionali è consentito ai medici in possesso dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, come recepito dall'art.15 dell'ACN.

VISTO l'art. 15 dell'ACN vigente per la Medicina Generale, che stabilisce, per l'iscrizione alla Graduatoria Regionale di Medicina Generale, la necessità di presentare relativa domanda entro il 31 gennaio, precisando che ai fini della graduatoria sono valutabili solo i titoli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente:

CONSIDERATO che, alla luce del sopracitato art. 15 dell'ACN, possono pertanto iscriversi in Graduatoria Regionale solo coloro che entro il 31 dicembre precedente abbiano conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale.

VISTO l'art. 24 del D. Lgs. 368/99 s.m.i. che stabilisce che il Diploma attestante la Formazione Specifica in Medicina Generale si consegue a seguito della frequenza di un Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della durata di 36 mesi. Lo stesso articolo stabilisce che la durata del corso non può essere in alcun caso ridotta, anche nel caso in cui il corso venga temporaneamente sospeso per malattia, gravidanza in base a quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

VISTO il Decreto Ministeriale 28 Agosto 2014 del Ministero della Salute che, per esigenze di funzionalità dei corsi, ha ampliato, in modo permanente, il termine previsto per lo scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in sessanta giorni, modificando il comma 5 dell'art. 9 del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006.

VISTO il Decreto Ministeriale 20 Febbraio 2015 del Ministero della Salute che, per esigenze di funzionalità dei corsi e limitatamente al corso di cui al triennio 2014/2017, ha ampliato ulteriormente il termine di scorrimento della graduatoria degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta giorni.

CONSIDERATO che a seguito degli ampliamenti dei termini previsti per lo scorrimento della graduatoria di complessivi centottanta giorni, molti corsisti del triennio 2014/2017 concluderanno il triennio successivamente alla data del 31 Dicembre 2017, non potendo così accedere alla presentazione delle domande di inserimento nella graduatoria regionale.

CONSIDERATO inoltre che, a seguito degli ampliamenti dei termini previsti per lo scorrimento della graduatoria di complessivi sessanta giorni, molti corsisti frequentanti i corsi di formazione successivi al triennio 2014/2017 termineranno il corso successivamente alla data del 31 Dicembre del terzo anno, dovendo così ritardare di un anno la presentazione delle domande di inserimento nella graduatoria regionale.

VISTO che nel Decreto Ministeriale del 7 marzo del 2006 all'art.16 viene stabilita la possibilità di indire delle specifiche sessioni di esami straordinarie per coloro i quali concludano i 36 mesi previsti per legge successivamente rispetto alla conclusione canonica del triennio.

VISTO l'art. 8 comma 8 bis del D.lgs 30 Dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. che stabilisce che: *"I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione in medicina generale possono presentare, nei*



termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti all'assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale".

CONSIDERATO che il ritardo di inizio dei Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale 2014/2017 e successivi è attribuibile al ritardo degli adempimenti nell'assegnazione delle borse di studio da parte delle Regioni e in ogni caso non attribuibile a responsabilità in capo ai corsisti.

CONSIDERATO che quanto disposto dell'articolo 8 comma 8 bis del D.lgs 30 Dicembre 1992 n.502 è da intendersi riferito ai Corsi di Formazione Specifica in Medicina Generale, la cui durata è stata estesa a tre anni dal D.Lgs 277/2003, risultando chiaro l'intento del legislatore di tutelare i medici in formazione dagli effetti di eventuali ritardi nel conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, sulla possibilità di presentazione della domanda per l'inclusione nelle graduatorie regionali della medicina generale nel primo anno successivo alla conclusione del triennio di riferimento.

CONSIDERATO che il DGPROF/4/L.5.f.b/2014/35 del Ministero della Salute avente per oggetto "*Corso di formazione specifica in medicina generale di cui al triennio 2014/2017 - Effetti dei dd.mm. Salute 28.8.2014 e 20.02.2015, relativi allo scorrimento delle graduatorie*" precisando, in risposta alla richiesta avanzata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in merito alla possibilità di disporre, in favore dei tirocinanti ammessi a seguito di scorrimento di graduatoria fino a 6 mesi dopo l'inizio delle attività didattiche, un'iscrizione con riserva alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata che "a normativa vigente, non si ravvisano i presupposti per consentire una simile previsione" sembra non considerare quanto disposto al sopracitato art 8 comma 8 bis del D.lgs 30 Dicembre 1992 n.502.

Alla luce di quanto sopra visto e considerato, il Dipartimento di Medicina Generale dell'Associazione Italiana Giovani Medici

CHIEDE

- l'applicazione di quanto disposto dall'art 8, comma 8 bis, del D.lgs 30 Dicembre 1992 n.502 ai corsisti del triennio 2014/ 2017 e dei successivi trienni, impossibilitati a terminare il corso triennale di formazione specifica in medicina generale entro il 31 Dicembre del triennio di riferimento, permettendo loro l'iscrizione in riserva alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata;
- di garantire in tutte le Regioni e Province Autonome la programmazione e l'organizzazione di sedute straordinarie per consentire il conseguimento del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale,



come stabilito dall'art.16 comma 2 del Decreto del Ministero della Salute e ribadito di recente anche nel DGPROF/4/L.5.f.b/2014/35 del Ministero della Salute.

L'Associazione Italiana Giovani Medici auspica, inoltre, che tale disposizione venga allargata alla tutela dei corsisti che concludono il corso di formazione specifica in medicina generale in data successiva al 31 Dicembre del triennio di riferimento, a seguito di sospensioni della formazione per gravidanza, malattia o servizio civile. Si ritiene, infatti, che tali condizioni siano meritevoli di particolare tutela e adeguato sostegno da parte delle Istituzioni.

Confidando nella Vostra sensibilità in merito a temi cari alle fasce più giovani della Professione e ringraziandovi anticipatamente per le iniziative che vorrete mettere in atto per tutelare gli interessi dei Giovani Medici di Medicina Generale, l'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM) si rende disponibile a collaborare nelle forme ritenute più utili per l'ulteriore definizione applicativa delle proposte qui brevemente avanzate.

In attesa di un riscontro alla presente, si inviano i più cordiali saluti.

**Dipartimento di Medicina Generale (SIMeG)
dell'Associazione Italiana Giovani Medici (SIGM)**